

**Documento per la consultazione**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETA' FIDUCIARIE**

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento.*

*Il mittente che non disponga di casella PEC invia copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti e proposte al seguente indirizzo: Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 ROMA e contestualmente una copia all'indirizzo [servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it).*

*I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono tuttavia chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri contributi non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

**Febbraio 2020**

## SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETA' FIDUCIARIE

L'art. 199 del TUF <sup>(1)</sup> ha assegnato alla Banca d'Italia competenze di supervisione in materia antiriciclaggio su alcune delle società fiduciarie tra quelle già autorizzate a operare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). Al ricorrere delle condizioni statuite dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) <sup>(2)</sup> è prevista l'iscrizione di tali società nella sezione separata dell'Albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

La Banca d'Italia è investita di poteri di vigilanza sul comparto <sup>(3)</sup> al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo <sup>(4)</sup>.

In ragione di tali finalità di vigilanza <sup>(5)</sup>, il presente documento di consultazione contiene le disposizioni sulle segnalazioni statistiche periodiche che verrebbero istituite per le società fiduciarie (*Circolare Segnalazioni sulle società fiduciarie*). Le segnalazioni consentirebbero di disporre di informazioni strutturate sulla dimensione operativa e sul grado di esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo delle singole società fiduciarie in funzione della tipologia della clientela, dei prodotti/servizi offerti, dei fattori di rischio geografico domestico e internazionale.

La struttura delle segnalazioni, aventi periodicità annuale, si articolerebbe nei seguenti schemi:

- Sezione I – Informazioni sull'attività fiduciaria
- Sezione II – Stato patrimoniale:
  - Sottosezione 1 – Attivo
  - Sottosezione 2 – Passivo

---

<sup>(1)</sup> Come modificato dall'art. 9, comma 8, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'art. 199, comma 2, TUF, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

<sup>(3)</sup> Indicati dall'articolo 108 del TUB.

<sup>(4)</sup> Come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.125, ai sensi del quale il nostro Istituto è Autorità di settore per le società fiduciarie iscritte alla sezione separata.

<sup>(5)</sup> Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del TUB e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

- Sezione III – Conto economico

In particolare:

- nella Sezione I sarebbe richiesto di distinguere il numero dei clienti che si rivolgono alla fiduciaria per l'attività di "amministrazione fiduciaria" da quelli che vi ricorrono per "servizi diversi" <sup>(6)</sup>, precisandone la natura (persona fisica o giuridica) e la residenza geografica. Sarebbe richiesto di specificare il numero dei clienti sui quali la normativa antiriciclaggio impone presidi di controllo rafforzati e di quelli potenzialmente a rischio alto (es. clienti PEP <sup>(7)</sup>, clienti riconducibili a strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale) nonché di indicare la classificazione della clientela per profilo di rischio antiriciclaggio (alto, medio, basso) assegnato dalla società all'esito del processo di adeguata verifica. Per cogliere il "rischio geografico" insito in alcuni rapporti, è prevista l'indicazione del numero dei titolari effettivi aventi residenza geografica diversa da quella della clientela che ha instaurato la relazione. Sarebbero, altresì, richieste informazioni circa il numero e il valore complessivo dei mandati <sup>(8)</sup> indicando la presenza di mandati riferibili a clienti comuni al gruppo di appartenenza ovvero intestati a soggetti ricollegabili alla fiduciaria <sup>(9)</sup>. Queste ultime informazioni, insieme al dato sul valore dei mandati della clientela più rilevante <sup>(10)</sup>, consentono di valutare l'operatività della fiduciaria all'interno del gruppo di appartenenza e possono fornire elementi utili per determinare il perimetro di eventuali azioni di intervento dell'Istituto. Viene richiesto di specificare il valore dei mandati in funzione del tipo di rapporto intrattenuto con la clientela, distinguendo i mandati con intestazione (che limitano la trasparenza della proprietà nei confronti di terzi) da quelli senza

---

<sup>(6)</sup> Per mere finalità segnaletiche viene individuata la definizione di "amministrazione fiduciaria": "l'amministrazione di beni (mobili, immobili, titoli, valori, polizze assicurative, partecipazioni, patrimoni, crediti, finanziamenti, etc) per conto di terzi, con o senza l'intestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché la rappresentanza (dei diritti patrimoniali e personali) di azionisti e obbligazionisti. Vi rientrano incarichi di: custodia dei suddetti beni, amministrazione di piani azionari e *stock option*, *trustee* e altri servizi specialistici quali *escrow agreement*, patti di famiglia, costituzione in pegno o cauzione". Sono invece ricondotti nell'ambito dei "servizi diversi": la revisione contabile, l'*account aggregation*, il servizio di organizzazione aziendale e il servizio di consulenza (quest'ultimo servizio rileva soltanto quando autonomamente contrattualizzato).

<sup>(7)</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche.

<sup>(8)</sup> Con tale locuzione si intende l'incarico conferito alla società fiduciaria da parte della clientela. Un cliente potrebbe conferire incarichi diversi ad una società fiduciaria ovvero potrebbero esserci mandati cointestati.

<sup>(9)</sup> Nella Circolare si qualificano come soggetti ricollegabili alla fiduciaria: coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la fiduciaria nonché presso le società del gruppo; i soggetti che detengono, da soli o di concerto, direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale della fiduciaria.

<sup>(10)</sup> La "rilevanza" è correlata al valore dei mandati.

intestazione fiduciaria <sup>(11)</sup> e di indicare la tipologia di beni oggetto dell'incarico (es. titoli, polizze assicurative, crediti, altri beni). Per comparare la massa amministrata <sup>(12)</sup> e cogliere la quota di mercato riferibile a ciascun operatore, sono individuati i criteri cui attenersi per la valorizzazione di detti beni. Infine, completerebbero il *framework* segnalatico dati sintetici sulla struttura aziendale e sui dipendenti, nonché sul numero delle segnalazioni di operazioni sospette;

- nelle Sezioni II e III sarebbero richieste informazioni sintetiche di stato patrimoniale e di conto economico tenendo conto dell'utilizzo da parte delle società fiduciarie di schemi e criteri di redazione di bilancio differenti <sup>(13)</sup> e delle finalità delle presenti segnalazioni. Ad esempio, per quanto riguarda lo stato patrimoniale sarebbero richieste informazioni su: i) patrimonio e capitale sociale; ii) crediti verso la clientela e le società del gruppo. Con riferimento al conto economico sarebbero richieste informazioni su: i) risultato economico dell'esercizio; ii) commissioni attive per diversa tipologia di attività svolta dalla fiduciaria; iii) altre componenti di reddito (esempio, commissioni passive, interessi netti e spese per il personale).

Le nuove segnalazioni delle società fiduciarie decorrerebbero dalla data di riferimento del 31 dicembre 2020.

---

<sup>(11)</sup> In dettaglio, a loro volta le due categorie sono suddivise nelle seguenti sottocategorie: “mandati societari”, “mandati di investimento”, “*escrow agreement*”, “*trust*”, “piani azionari e *stock option*”, “altro”.

<sup>(12)</sup> Per valutare il profilo di rischio legato al deposito della massa amministrata sono chieste indicazioni sulla collocazione geografica del depositario (con residenza in Italia o in altri Paesi UE/Extra UE) e natura dello stesso intermediario o altri depositari (ad esempio, i notai).

<sup>(13)</sup> Le società fiduciarie hanno, infatti, la possibilità di redigere il bilancio di esercizio sulla base delle norme del codice civile e delle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), oppure sulla base del provvedimento della Banca d'Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.